

## **PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **Autorizzazioni impianti per produzione di energia elettrica - Impianti idroelettrici**

#### **PRESCRIZIONI GENERALI**

Entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento devono avere inizio i lavori per la costruzione dell'impianto e l'inizio dei lavori deve essere comunicato alla Città Metropolitana di Milano, all'Arpa e al Comune entro 10 giorni dall'avvio: trascorso il termine di un anno dalla data di notifica senza inizio dei lavori la presente autorizzazione decade automaticamente;

Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori: decorsi tali termini la presente Autorizzazione decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga;

La Società titolare della presente autorizzazione, è tenuta:

- a comunicare alla Città Metropolitana di Milano le eventuali variazioni sia del programma di utilizzo di combustibili fossili commerciali che del programma di utilizzo del calore cogenerato;
- ad ottemperare a quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas in materia di impianti di cogenerazione;

#### **Matrice inquinamento acustico**

Qualora in futuro si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.

Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, e ad ARPA dipartimentale.

#### **Matrice rifiuti**

Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità.

Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb) del D.Lgs 152/06.

I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice CER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti, in particolare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; devono essere separati i rifiuti incompatibili tra loro, ossia che potrebbero reagire. Le aree adibite allo stoccaggio devono essere debitamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, nonché eventuali norme di comportamento; i contenitori dei rifiuti speciali liquidi devono essere collocati in idonei bacini di contenimento e preferibilmente al coperto.

#### **Molestie olfattive**

L'esercente dovrà procedere alla definizione di un sistema di gestione ambientale tale da consentire lo sviluppo di modalità operative e di gestione dei propri impianti in modo da limitare eventi incidentali e/o anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia e - nel caso intervenissero eventi di questo tipo - in grado di mitigarne gli effetti e garantendo il necessario raccordo con le diverse autorità interessate. Laddove comunque si evidenziassero fenomeni di inquinamento olfattivo l'esercente, congiuntamente ai servizi locali di ARPA Lombardia, dovrà ricercare ed rendere manifesto dal punto di vista sensoriale le emissioni potenzialmente interessate all'evento e le cause scatenanti del fenomeno secondo i criteri definiti dalla DGR IX/3018 del 15.02.2012 sulle emissioni odorigene Al fine di

caratterizzare il fenomeno i metodi di riferimento da utilizzare sono il metodo UNICHIM 158, per la definizione delle strategie di prelievo ed osservazione del fenomeno, ed UNI EN 13725-2004, per la determinazione del potere stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze complessivamente emessa.

### **Matrice acque**

La Società dovrà ottemperare a quanto previsto nel Disciplinare di Concessione.

### **Matrice suolo**

È preferibile che tutti i serbatoi contenenti liquidi inquinanti, sia materie prime che rifiuti, siano collocati fuori terra e dotati di idoneo bacino di contenimento; nel caso i contenitori fossero interrati è obbligatorio che i medesimi siano muniti di doppia parete e di un sistema di controllo in continuo delle eventuali perdite collegato ad un allarme ottico e/o visivo.

Le aree di carico e scarico e le griglie di scolo presenti devono essere mantenute in buono stato e le parti di pavimentazione che presentano rotture devono essere tempestivamente ripristinate per scongiurare possibili eventuali contaminazioni.

Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nulla nel suolo.

Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.

La ditta deve segnalare tempestivamente all'Autorità Competente ed agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive nonché in modo da confinare eventuali sversamenti.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove il materiale polverulento avvenga in sili, i limiti di emissione di considerano rispettati a condizione che i sili siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

In relazione alle opere edili che dovranno essere intraprese si dovrà ottemperare alle disposizioni normanti le terre e rocce da scavo.

### **Realizzazione impianto**

In relazione alle opere edili che dovranno essere intraprese si rammentano le disposizioni normanti le terre e rocce da scavo: articoli 41 e 41 bis della Legge n.98/2013.

### **Gestione delle emergenze e prevenzioni incendi**

Il gestore deve provvedere a mantenere una registrazione continua degli eventi anomali. Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento, adeguato equipaggiamento di protezione personale per gli operatori) e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

### **Infrastrutture di connessione alla rete elettrica**

- le opere dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339 approvato con D.M. in data 21 marzo 1988 ed alle normative vigenti secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui trattasi e dovranno essere collaudate a termini di legge;

- al termine della realizzazione dell'opera la Società è tenuta ad inviare al Gestore Energia Elettrica comunicazione del termine dei lavori, unitamente alla documentazione tecnica giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio ed alla gestione delle opere di cui all'oggetto;

- le opere dovranno essere sottoposte a collaudo ai sensi dell'art. 10 della L.R. 52\82 da parte della Società che resta obbligata a sostenere tutte le spese inerenti al collaudo, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 52\82;
- la Società viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Città Metropolitana di Milano da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si sentissero danneggiati;
- la Società resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
- la Società è tenuta ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti e ha l'obbligo di effettuare la verifica prima della messa in tensione dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52\82;
- tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società

## **PRESCRIZIONI ENDOPROCEDIMENTI**

- infrastrutture di connessione elettrica;
- paesaggistica;
- vigili del fuoco;
- AIPO;
- Settori della Città Metropolitana coinvolti nel procedimento: rifiuti, risorse idriche, agricoltura, pianificazione, AIA.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. DPR 53/98 concernente la disciplina dei procedimenti relativi all'autorizzazione, alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
2. D.Lgs 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"  
n particolare le parti:
  - seconda;
  - terza;
  - quarta;
  - quinta.
3. Legge Regionale 24/2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"
4. D.g.r. 6501/2001 "Allegato C Criteri e limiti di emissioni per gli impianti di produzione di energia"
5. D.g.r. 5290/2007 "Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico (l.r. 24/2006, artt. 2, comma 2 e 30, comma 2) - Rettifica delle dd.g.r. n. 6501/01 e n. 11485/02"
6. D.g.r. n. 3934/2012 "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale"
7. D.g.r. 3018/2012 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno"
8. D.Lgs 16/03/1999, n. 79 e s.m.i. sull'attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
9. le Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 27 del 25/02/1999 e n. 201 del 11/11/2004;
10. D.Lgs 8 febbraio 2007, n.20 e s.m.i. concernente attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE;
11. D.Lgs 115/2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
12. L.R. n. 26/2003 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza inferiore ai 300 Mwt;

13. D.G.R. IX/2605 del 30/11/11 - Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - revoca della DGR n. 5290/07;
14. Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
15. D.Lgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
16. D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo sviluppo economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
17. D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che recepisce, come vincolante l'obiettivo, assegnato allo Stato italiano, di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire al 2020 pari a 17 per cento;
18. D.G. R. n° IX/3298 del 18/04/2012 "linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)";
19. D.P.C.M. 05/12/1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
20. DM Sviluppo Economico 5/9/2011 relativo alla CAR
21. D.G.R. n° X/1990 del 20/06/2014 recante i criteri d'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti per lo smaltimento o recupero dei rifiuti.